

**REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI MOIO DE CALVI**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 26 del 05/08/2019

Capo I

PARTE GENERALE

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Trattamento dei dati e riservatezza
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 - Definizioni
- Art. 5 - Caratteristiche dell'impianto

CAPO II I SOGGETTI

- Art. 5 - Caratteristiche dell'impianto
- Art. 6 - Il titolare del trattamento dei dati personali
- Art. 7 - Il responsabile del trattamento dei dati personali. Requisiti.
- Art. 8 - Gli incaricati del trattamento dei dati personali
- Art. 9 - I soggetti esterni

CAPO III FINALITA' ISTITUZIONALI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 11 - Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 12 - Informativa agli interessati
- Art. 13 - Diritti dell'interessato
- Art. 14 - Provvedimenti attuativi – Compiti del Sindaco e della Giunta

CAPO IV MISURE DI SICUREZZA

- Art. 15 - Tutela
- Art. 16 - Sicurezza dei dati personali
- Art. 17- Responsabile sistema informatico
- Art. 18 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 19 - Entrata in vigore

CAPO I PARTE GENERALE

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano e extraurbano, del Comune di Moio de Calvi, con particolare attenzione al rispetto delle modalità di trattamento dei dati personali e delle norme in materia di sicurezza, previste dal nuovo Regolamento UE 679/2016, dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche D.Lgs 101/2018, D.Lgs 51/2018, protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, D.P.R. n. 15/2018, recante individuazione della modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente ai trattamenti dei dati effettuati per finalità di polizia da organi, uffici e comandi di polizia, provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza dell'08/04/2010.

Art. 2 – Trattamento dei dati e riservatezza.

1. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. I dati personali, raccolti attraverso l'impianto di videosorveglianza, saranno trattati al fine di assicurare una migliore azione di prevenzione e repressione dei reati, per garantire un'efficace tutela della sicurezza urbana. Tali dati potranno essere inoltre utilizzati per esigenze di protezione civile e di soccorso.

2. Le norme contenute nel presente regolamento garantiscono che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Moio de Calvi nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. Ai fini del rispetto di quanto specificato nel comma 2, l'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni:

- a) sono fornite alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, circa la presenza di impianti di videosorveglianza;
- b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- c) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti;
- d) le riprese sono effettuate rispettando i principi indicati nel successivo articolo 3.

4. Qualora la videosorveglianza - come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'esterno di edifici o impianti, anche privati - intercetti spazi pubblici, l'installazione e l'utilizzo dei relativi impianti soggiace alla disciplina del presente regolamento.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati da parte del Titolare è lecito in base alle seguenti condizioni: art. 6, comma 1, lett. c) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; art. 6, comma 1, lett. e) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento

Art. 3 - Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento ai sensi degli artt. 5-6 Regolamento UE 679/2016:

a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell'art. 05 del regolamento (ue) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e ai sensi del Provvedimento del garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (ex artt. 18-22 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196);

b) Principio di necessità e minimizzazione: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;

c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento;

d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (ex art. 11 comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003). Sono pertanto escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. Per il raggiungimento di detti scopi la videosorveglianza sarà attivata nei pressi di edifici scolastici, di impianti sportivi, di luoghi di culto, di edifici pubblici, di parchi e spazi pubblici. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali,

commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l'eventuale azione in sede giudiziale per la tutela dei diritti del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, artt. 4 - 13 Regolamento UE 679/2016 - D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 si intende:

a. per "Codice"; il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;

b. per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere o fotocamere, in grado di riprendere, scattare immagini e registrare suoni, utilizzato per le finalità indicate nel regolamento;

c. per "banca di dati", il complesso di dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere/foto-trappola riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

d. per «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o l'ausilio di processi elettronici o comunque automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; (ex "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento);

e. per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; "dato personale" rilevato con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

f. per "Titolare del Trattamento", l'Ente Comune, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

g. per "Responsabile del Trattamento dei dati personali" la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;

h. per "responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza", la fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione dell'impianto di videosorveglianza;

h. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento, attenendosi alle disposizioni impartite dal designato dei dati personali;

i. per "destinatario", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica o altro organismo che riceve comunicazioni di dati personali;

l. per "violazione di dati personali", la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati trattati;

m. per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali.

n. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

o. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

p. "per dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

q. per "blocco" la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

r. per "informativa semplificata", informazione resa mediante apposizione di cartellonistica riportante riferimenti grafici, simboli, diciture ecc, da apporre nelle immediate vicinanze dei dispositivi, indicante che si sta per accedere ad una area video sorvegliata;

s. per "informativa completa", informazione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 14 del Gdpr resa disponibile sul sito internet del Comune.

Art. 5 – Caratteristiche dell'impianto

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del sistema si rimanda al disciplinare tecnico che verrà approvato con delibere della Giunta Comunale. Le immagini video/fotografie riprese dalle telecamere e/o scattate dalla foto-trappola sono trasferite su portale informatico in dotazione degli uffici comunali.

Il trasferimento di dati dalla foto-trappola e/o videocamera al portale informatico avviene senza collegamenti con altri sistemi o con altre reti pubbliche di telecomunicazione, né attraverso l'accesso ad altre periferiche.

CAPO II SOGGETTI

Art. 6 - Titolare del trattamento dei dati personali.

1. Il Comune di Moio de Calvi è il titolare del trattamento dei dati personali, a tal fine è rappresentato dal Sindaco al quale compete ogni decisione circa le modalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Sindaco, come rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali, in via esclusiva:

- a) Definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) Assolve agli obblighi nei confronti del Garante nei casi previsti dalla vigente normativa.
- c) Nomina i responsabili, designati al trattamento dei dati personali, impartendo istruzioni ed assegnando i compiti e le responsabilità a ciò connessi.
- d) Detta le linee guida di carattere fisico, logico e organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- e) Vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 7 - Responsabile del trattamento dei dati personali.

1. Il disciplinare di cui all'art. 13 detta specifiche disposizioni relative ai soggetti responsabili dell'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza e incaricati del trattamento dei dati personali.
2. Compete al Comune di Moio de Calvi, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nominare i responsabili e designati al trattamento dei dati personali, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle foto/video, nell'ambito delle figure dirigenziali, o comunque tra quelle dotate di ampia autonomia gestionale.
3. L'attribuzione avviene con espresso provvedimento scritto di nomina a qualità di responsabile al trattamento dei dati personali;
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione

Art. 8 - Soggetti incaricati del trattamento dei dati personali.

1. Gli incaricati sono dipendenti comunali, o personale inquadrato nell'organico delle forze dell'ordine, designati per iscritto ed in numero limitato dal responsabile al trattamento dei dati. Ad essi spetta l'incarico di trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.
2. Il responsabile, designati e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle normative e dalle disposizioni del Regolamento.
3. Il responsabile, designati e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Art. 9- Soggetti esterni.

1. I soggetti esterni all'amministrazione comunale e dei quali si avvale per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali di cui essa è titolare, sono nominati responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali in relazione ai compiti e alle responsabilità assegnate.
2. I soggetti nominati sono fornite le istruzioni per il corretto lecito pertinente e sicuro trattamento dei dati, per gli opportuni controlli nei limiti dell'incarico o dei rapporti contrattuali o istituzionali.

CAPO III

FINALITÀ ISTITUZIONALI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza e/o fototrappola, sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Moio de

Calvi, riconosciute e attribuite dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, in particolare, è finalizzato a:

a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui al decreto del Ministero dell'Interno 5.8.2008 e al decreto-legge 20.2.2017 n. 14;

b) prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

c) vigilare sull'integrità, conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;

d) controllare determinate aree del territorio comunale;

e) monitorare i flussi di traffico;

f) verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 L. 20.5.1970 n.300 gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

4. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al codice della strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle centrali operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del codice della strada.

5. Il regolamento comunale garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune e collegati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Comando di Polizia locale, della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

6. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive/scatti di immagini e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere/foto-trappola, il trattamento interessa i dati dei soggetti e dei mezzi di trasporto che operano e transitano nell'area interessata.

Art. 11 - Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 9 comma 1 e 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore ad una settimana, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 12 - Informativa agli interessati

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima".

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più modelli informativi.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa.

Art. 14 - Provvedimenti attuativi – Compiti del Sindaco e della Giunta

1. La Giunta comunale, sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio comunale, con propria deliberazione, adotta il Disciplinare - programma per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o foto-trappola.

2. Il Disciplinare - programma individua gli impianti di videosorveglianza e/o foto trappola del Comune o da esso gestiti, da installare sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali, qualora dall'uso di tali impianti si ricavino immagini e suoni tramite i quali è possibile identificare, in modo diretto o indiretto, le persone.

3. Il disciplinare - programma per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità d'utilizzo degli impianti stessi.

4. Il Sindaco nomina i responsabili e designati degli impianti di videosorveglianza ed assegna loro il compito di sovrintendere alla corretta installazione, alla verifica inerente il corretto funzionamento a termine operazioni di installazione ed alla gestione degli impianti stessi, fatta salva la possibilità di affidare la manutenzione a soggetti esterni di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

CAPO IV MISURE DI SICUREZZA

Art. 15 - Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del con D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche D.Lgs 101/2018.

Art. 16 - Sicurezza dei dati personali

la Giunta comunale e i responsabili del trattamento dei dati personali, definiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

Art. 17 – Responsabile sistema informatico

1. Il Sindaco nomina il responsabile del Sistema Informatico, Amministratore del Sistema informatico dell'Amministrazione comunale.

2. L'Amministratore del Sistema sovrintende all'applicazione delle misure di sicurezza relative al trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati.

3. L'Amministratore del sistema informatico attua, laddove necessario, previa informazione al titolare ed al responsabile, le misure di sicurezza.

Art. 18 - Pubblicità del Regolamento

Copia del Regolamento è tenuta a disposizione del pubblico e pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 19 - Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore con la data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva.